CAMERA DEI DEPUTATI N. 2566

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

—

Trattamento tributario della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.)

Presentato alla Presidenza il 19 ottobre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Banca europea per gli investimenti (B. E. I.), in virtù degli articoli 3 e 21 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità economica europea (C. E. E.), ratificato con legge 13 marzo 1958, n. 204, è ammessa, nello Stato in cui ha la propria sede, al godimento dell'esenzione da qualsiasi imposta diretta per i suoi averi, redditi ed altri beni nonché, per l'attività svolta da essa e dai suoi organi, dell'esenzione dalle tasse sulla cifra degli affari.

Per quanto riguarda l'imposizione diretta, non vi è dubbio che, in forza delle disposizioni citate, la Banca europea per gli investimenti debba essere esonerata – limitatamente ai cespiti propri – dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società, per l'attività svolta in Italia, qualora si verifichino i presupposti per l'applicazione dei tributi medesimi secondo la vigente legislazione interna.

Per le eventuali operazioni passive svolte in Italia da parte della Banca (provvista di fondi), si osserva, in linea di principio, che il vigente ordinamento tributario prevede l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *A* sugli interessi dei mutui comunque contratti, nonché l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni se la provvista di fondi venga effettuata mediante emissione di obbligazioni.

Poiché i tributi anzidetti sono dovuti dal debitore salvo rivalsa nei confronti del creditore, consegue che, nel caso della B. E. I., la norma di esonero – prevista dalle disposizioni menzionate per gli averi, i redditi e gli altri beni della Banca stessa – non può riguardare né l'imposta di ricchezza mobile di categoria *A*, né l'imposta sulle obbligazioni, applicabili entrambe in dipendenza delle operazioni passive in parola.

Senonché, considerando che l'applicazione dei tributi anzidetti incide sulla remunerazione dei titoli stessi, e quindi sulla capacità di attrazione del risparmio da parte della B. E. I., con ripercussione sugli Stati aderenti, i quali, in virtù dell'articolo 6 del

Protocollo sullo statuto della B. E. I., si sono impegnati ad accordare prestiti alla medesima ove questa non fosse in grado di procurarsi i necessari fondi a condizioni favorevoli; tenuto conto altresì del particolare carattere della Comunità, in riconoscimento del quale il Governo della Repubblica Federale di Germania, con legge del 25 maggio 1959, è stato autorizzato ad emanare decreti che assimilano, dal punto di vista dell'applicazione delle imposte sul movimento di capitale, ai titoli dello Stato i titoli emessi dalle organizzazioni internazionali o sovranazionali di cui il Bund è membro, è stato predisposto il presente disegno di legge inteso ad esonerare la B. E. I. da ogni imposizione sia diretta che indiretta. Le agevolazioni relative sono contenute rispettivamente negli articoli 1 e 2 del testo allegato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gl'interessi corrisposti dalla Banca europea per gli investimenti in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

ART. 2.

Le operazioni effettuate dalla Banca europea per gli investimenti e dai suoi organi, e tutti i provvedimenti atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse imposte e tributi, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario che agli Enti locali, fatta eccezione per le cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, e per le quali sarà dovuta l'imposta di bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.